

DALLA *DAMNATIO MEMORIAE* AL DIRITTO ALL'OBLIO: LA PREVENZIONE PENALE TRA DIRITTO ALL'INFORMAZIONE E *LABELLING APPROACH*

Maria Francesca De Giorgi*

SOMMARIO: 1.-La parabola della memoria; 2.- Archetipi della *memoria damnata*; 3.- Le conseguenze patrimoniali della *damnatio*; 4.- La *damnatio* tra narrazione storiografica e dato normativo; 5.- «Prigionieri di un passato destinato a non passare mai»; 6.- La genesi del diritto all'oblio; 7.- Verso un diritto multilivello; 8.- L'Articolo 17 del GDPR; 9.- La costruzione del "volto" del diritto all'oblio; 10.- Un rimedio contro lo stigma: la prospettiva del *labelling approach*; 11.- Dall'arcaica *damnatio* all'algoritmo sovrano.

ABSTRACT: Il presente contributo si propone di indagare la complessa metamorfosi della *damnatio memoriae*, analizzandone l'evoluzione da ancestrale strumento sanzionatorio del diritto romano a moderna istanza di tutela della personalità. Muovendo da una prospettiva storico-giuridica, l'indagine mette in luce un radicale ribaltamento dei valori nel tempo. Se nell'antichità classica l'aspirazione all'eternità del ricordo rendeva la condanna all'oblio la pena più infamante e temuta, l'odierna civiltà dell'algoritmo e della persistenza digitale ha invertito queste polarità. Nell'attuale ecosistema dell'ipermemoria, dove ogni frammento dell'agire umano viene cristallizzato in un eterno presente, il cittadino non ricerca più la gloria della posterità, ma la salvaguardia della propria riservatezza attraverso l'obliterazione selettiva dei dati.

The paper aims to reflect the complex metamorphosis of damnatio memoriae, analyzing its evolution from an ancestral sanctioning instrument of Roman law to a modern prerogative for the protection of personality. Adopting a solid historical-juridical perspective, the study highlights a radical reversal of values over time. While in classical antiquity the aspiration for eternal remembrance made the condemnation to oblivion the most infamous and feared penalty, today's civilization of algorithms and digital persistence has inverted these polarities. In the current ecosystem of hypermemory, where every fragment of human action is crystallized in an eternal present, the citizen no longer

* Dottoressa in Giurisprudenza, collaboratrice di cattedra e cultrice della materia di Diritto penale e di Criminologia nell'Università degli Studi di Salerno.

seeks the glory of posterity, but rather the safeguard of their own privacy through the selective obliteration of data.

KEYWORDS: Crime prevention, *Damnatio memoriae*, Right to be forgotten

1.- La parabola della memoria

«*Cassentur, abradantur, deleantur ubique eorum nomina*» — Si cancellino, si raschino, si eliminino ovunque i loro nomi. (Cost., Cod. Th. 15.14.9).

Il paradosso della memoria contemporanea risiede in un'esemplare inversione assiologica: ciò che, nel mondo classico, rappresentava la sanzione capitale, l'estirpazione dell'identità, si è trasfigurato, nell'era digitale, in una delle più urgenti istanze di libertà individuale.

La *damnatio memoriae*, istituto di natura squisitamente pubblicistica nato nel solco del diritto romano, non era concepita quale banale "dimenticanza", bensì una "punizione del ricordo"¹.

Essa mirava a colpire l'individuo nella sua dimensione più sacra per la civiltà latina: la *fama* e la *posteritas*. In un'epoca in cui l'immortalità era una costruzione sociale alimentata dal marmo, dal bronzo e dai *fasti*, la condanna all'oblio non agiva solo sul piano del presente, ma operava una retroattività punitiva capace di amputare il futuro di chi fosse stato dichiarato *hostis reipublicae*. La memoria era, dunque, un privilegio da difendere, un'ascesa verso l'eterno che lo Stato poteva, per decreto del Senato, interrompere bruscamente attraverso la *rescissio actorum* e l'abbattimento delle statue².

Oggi, tuttavia, assistiamo a una radicale metamorfosi dei presupposti ontologici del ricordare. Se il cittadino romano temeva il silenzio, il cittadino dell'era algoritmica ne invoca disperatamente il ripristino. La transizione dalla scarsità informativa del mondo analogico alla ridondanza ipertrofica del *cyberspace* ha trasformato la memoria da "archivio di saggezza" a "peso insostenibile"³.

In questo contesto, l'ipermnesia digitale⁴ — ovvero la capacità delle reti di conservare ogni traccia, errore o frammento della vita umana in una forma cristallizzata e perenne — ha generato un'inversione della norma: il ricordo è diventato la condizione di default, mentre l'oblio è divenuto l'eccezione tecnicamente ardua da perseguire. Ogni gesto, una volta immesso nel flusso dei dati, si sottrae alla naturale erosione del tempo, restando a

¹ E. R. VARNER, *Mutilation and Transformation: Damnatio Memoriae and Roman Imperial Portraiture*, Leiden 2004, pp. 45ss.

² F. VITTINGHOFF, *Der Staatsfeind in der römischen Kaiserzeit. Untersuchungen zur damnatio memoriae*, Speyer 1936, pp. 12s.

³ V. MAYER-SCHÖNBERGER, *Delete: The Virtue of Forgetting in the Digital Age*, Princeton 2011, p. 88.

⁴ C. ACCOTO, *Il mondo dato. Cinque brevi lezioni di filosofia digitale*, Milano 2017, p. 72s.

Opinioni

disposizione di un "presente perpetuo" che nega all'individuo la possibilità di evolvere, di cambiare o di emendarsi dai propri trascorsi⁵.

Il diritto all'oblio (*right to be forgotten*) emerge dunque non come una privazione, ma come uno strumento di tutela della riservatezza e della dignità umana, una sorta di "anticorpo giuridico"⁶ contro l'eterno ritorno di un passato decontestualizzato. La riflessione giuridica moderna segna il passaggio definitivo dalla memoria come premio alla memoria come minaccia⁷. Il cittadino contemporaneo non ambisce più alla celebrazione monumentale, ma rivendica il diritto di non lasciare traccia, di ritagliarsi uno spazio di opacità in un mondo che impone la trasparenza totale.

La *damnatio*, un tempo arma del potere contro il singolo, viene oggi invocata dal singolo contro il potere dei dati, in una ricerca di autodeterminazione informativa che restituisca al tempo la sua necessaria capacità di cancellazione. In questa nuova estetica del diritto, l'oblio non è più l'ombra della morte, ma la condizione essenziale per una vita autenticamente libera, capace di sottrarsi alla tirannia di un archivio che non dimentica e, soprattutto, non perdona.

2.- Archetipi della memoria damnata

Nel solco della tradizione giuridica e politica romana, la *damnatio memoriae* non si configurava come un istituto organico e codificato all'interno di un unico corpo normativo, bensì come un insieme di sanzioni *post mortem* rimesse alla *discretio* del Senato.

Tale pratica, il cui termine è di conio moderno ma i cui effetti erano ben noti come *abolitio nominis*, rappresentava la risposta definitiva dell'ordinamento a figure percepite come una minaccia esistenziale per la *res publica*. Attraverso il *senatus consultum*, l'autorità politica decretava che il nome del condannato fosse rimosso dai *fasti*, le sue statue abbattute o rielaborate (*damnatio* dei ritratti), e che ogni traccia tangibile del suo passaggio terreno venisse oblitterata per impedire che la sua *infamia* potesse contaminare ulteriormente il corpo sociale⁸.

Il caso di Nerone rappresenta l'archetipo di questa sanzione applicata al vertice del potere imperiale. Di fatto, nel 68 d.C., a seguito della rivolta di Galba e del progressivo isolamento politico, il Senato dichiarò Nerone *hostis publicus*, ovvero nemico pubblico, legittimandone non solo la deposizione ma anche la sistematica distruzione della sua immagine pubblica⁹.

⁵ S. RODOTÀ, *Il mondo nella rete. Quali i diritti, quali i vincoli*, Roma-Bari 2014, p. 110s.

⁶ S. RODOTÀ, *Il diritto di avere diritti*, Roma-Bari 2012, p. 285s.

⁷ L. FLORIDI, *The Fourth Revolution: How the Infosphere is Reshaping Human Reality*, Oxford 2014, p. 50.

⁸ E. R. VARNER, *Mutilation*, cit., p. 109.

⁹ F. VITTINGHOFF, *Der Staatsfeind in der römischen Kaiserzeit. Untersuchungen zur damnatio memoriae*, Speyer 1936, p. 64s.

In questo contesto, la *damnatio* serviva a scoraggiare qualsiasi rigurgito di tirannia e a riaffermare l'autorità del Senato sopra l'arbitrio individuale del *princeps*. Colpire il ricordo di Nerone significava delegittimare *ex post* la sua intera produzione normativa e monumentale, tentando di sanare la frattura istituzionale causata dal suo governo.

La cancellazione del nome non era, dunque, un atto di censura privata, ma una purificazione collettiva che mirava a ristabilire la *pax deorum* e la stabilità politica¹⁰.

Dal punto di vista prettamente giuridico, la sanzione operava una *fictio iuris*: si agiva come se il condannato non fosse mai esistito, colpendo duramente anche la sua discendenza. La *damnatio* comportava infatti il divieto per i familiari di portare il *praenomen* del condannato e l'annullamento delle disposizioni testamentarie, rendendo l'individuo un *non-ens* nel panorama del diritto civile¹¹. Questa "morte civile" postuma serviva a recidere il legame di *pietas* che univa le generazioni, trasformando la discendenza in un ramo secco della genealogia romana. La vicenda neroniana è emblematica poiché, nonostante il rigore formale della sanzione, la persistenza del ricordo popolare dimostrò i limiti intrinseci dell'istituto: l'efficacia della *damnatio* era inversamente proporzionale alla pervasività del mito o dell'odio che il personaggio aveva generato¹².

In termini di deterrenza, l'istituto voleva scoraggiare la *superbia* e il distacco dalle tradizioni del *mos maiorum*. Sapere che il proprio nome sarebbe stato cancellato dalla memoria collettiva costituiva, per l'uomo romano ossessionato dalla *gloria*, una prospettiva più terrificante della morte fisica stessa.

La sopravvivenza nell'eternità del ricordo era l'unica forma di immortalità concessa dalla visione pagana; privarne l'individuo significava condannarlo a un'oscurità perenne, un vuoto che costituiva la sanzione suprema per chi aveva tradito la fiducia della *civitas*¹³.

3.- Le conseguenze patrimoniali della *damnatio*

La dimensione sanzionatoria della *damnatio memoriae* non si esauriva nel perimetro dell'oblio simbolico, ma promanava effetti dirompenti sul piano del diritto successorio e della titolarità dei beni. La cancellazione del nome era, infatti, quasi sistematicamente accompagnata dalla *publicatio bonorum*, ovvero la confisca integrale del patrimonio del condannato a favore dell'*aerarium* o, in epoca imperiale, del *fiscus* cesareo.

Tale misura non rappresentava una semplice pena accessoria, bensì la necessaria traduzione economica della morte civile inflitta all'individuo: colui che cessava

¹⁰ H. FLOWER, *The Art of Forgetting: Disgrace and Oblivion in Roman Political Culture*, Chapel Hill 2006, p. 197.

¹¹ C. J. HEDRICK, *History and Silence: Purge and Rehabilitation of Memory in Late Antiquity*, Austin 2000, p. 93.

¹² E. R. VARNER, *Mutilation*, cit., p. 110.

¹³ G. GERACI, *La memoria condannata. Forme e significati della cancellazione del ricordo nel mondo romano*, Bologna 2012, pp. 45ss.

Opinioni

giuridicamente di esistere non poteva più essere titolare di diritti reali né trasmettere la propria *hereditas*¹⁴.

In questo senso, la *damnatio* operava una vera e propria rescissione dei legami di sangue e di censo. Se il diritto romano arcaico e repubblicano vedeva nella continuità del patrimonio familiare un elemento cardine della stabilità sociale, la sanzione postuma interveniva troncando violentemente questa linea di successione.

Il testamento del condannato veniva dichiarato *irritum*, privo di ogni valore legale, e i discendenti venivano privati non solo della *fama* degli antenati, ma anche dei mezzi di sussistenza economica e del rango sociale che da essi derivava¹⁵. La finalità di tale rigore era duplice: da un lato, si mirava a colpire la memoria del reo attraverso l'indigenza dei suoi eredi; dall'altro, si voleva impedire che la potenza economica di una *gens* ribelle potesse nuovamente minacciare l'autorità costituita.

Sotto il profilo tecnico-giuridico, la *publicatio* trasformava le *res* private in cose pubbliche, sottraendole definitivamente al commercio privato. Le sontuose residenze dei condannati, come accadde per ampie porzioni della *Domus Aurea* neroniana, venivano spesso abbattute o riconvertite in spazi pubblici, affinché il suolo stesso venisse purificato dalla memoria del "nemico"¹⁶. La privazione patrimoniale agiva dunque come una *damnatio* tangibile, impressa nel paesaggio urbano e rurale.

Il nesso tra *crimen maiestatis* e confisca divenne inscindibile, rendendo l'istituto uno strumento di pressione politica formidabile, capace di annichilire non solo l'individuo, ma l'intera proiezione futura del suo casato¹⁷. Sostanzialmente, la sanzione patrimoniale garantiva che l'oblio non fosse solo una condizione dello spirito o della storia, ma una realtà materiale, privando i posteri di ogni traccia fisica e di ogni risorsa legata al nome maledetto¹⁸.

4.- La *damnatio* tra narrazione storiografica e dato normativo

La costruzione dell'oblio nel mondo romano non si esauriva in un mero atto di censura, ma si reggeva su un delicato equilibrio tra la narrazione storiografica e la precisione del dato normativo, in un dialogo costante che trasformava la scomparsa del singolo in un rito di rifondazione collettiva.

Se Plinio il Giovane, nel suo *Panegirico a Traiano*, descrive con un compiacimento quasi fisico la distruzione delle effigi di Domiziano, ricordando come fosse un piacere «scagliare a terra quei volti superbi» e infierire con il ferro sulle immagini del tiranno affinché venissero fuse nel fuoco¹⁹, questa violenza rituale trova il suo fondamento

¹⁴ F. VITTINGHOFF, *Der Staatsfeind*, cit., p. 82.

¹⁵ G. GERACI, *La memoria*, cit., pp. 67ss.

¹⁶ E. R. VARNER, *Mutilation*, cit., p. 15s.

¹⁷ M. PANI, *La politica in Roma antica*, Roma 1997, p. 134.

¹⁸ H. FLOWER, *The Art*, cit., p. 215.

¹⁹ PLINIO IL GIOVANE, *Panegirico a Traiano*, 52, pp. 4-5.

tecnico-giuridico nelle riflessioni dei giuristi di età severiana. Ciò che in Plinio appare come una catarsi politica e morale, in Ulpiano diviene infatti dogma sistematico: nel Digesto, il giurista chiarisce come la *perduellio* imponga che la memoria del defunto sia colpita affinché l'infamia permanga *in perpetuum*, superando persino il limite naturale della morte fisica e impedendo ogni forma di riabilitazione postuma²⁰.

Questo nesso indissolubile tra l'integrità dell'immagine e la validità della norma emerge con drammatica forza anche nel racconto di Tacito, il quale negli *Annales* non si limita a riportare la cronaca dei fatti, ma analizza la *damnatio* come una forma di mutilazione dell'identità familiare e biologica. Il divieto imposto alla famiglia di Libone Druso di esporre l'immagine del congiunto durante le cerimonie funebri gentilizie rivela come la sanzione operasse una recisione della *pietas* e della genealogia stessa²¹. In questo senso, la narrazione tacitiana completa e umanizza la visione rigorista di Paolo, il quale sottolinea che, una volta pronunciata la formula solenne «*memoria eius damnata est*», ogni atto, contratto o beneficio concesso dal reo decadeva *ex tunc*, poiché l'individuo veniva letteralmente espunto dall'ordine cronologico e civile dello Stato²².

Il confronto tra queste fonti permette di comprendere come la cancellazione non fosse un atto di silenzio assoluto, ma una strategia di "presenza negativa": le tracce degli scalpelli sulle iscrizioni epigrafiche, che ancora oggi possiamo osservare sui monumenti romani, confermano che la finalità non era far dimenticare l'esistenza storica del condannato, quanto piuttosto esporre perennemente il segno della sua condanna e del suo tradimento verso la *res publica*²³. Mentre Plinio celebrava la purificazione degli spazi pubblici attraverso l'abbattimento del bronzo e del marmo, la giurisprudenza classica si preoccupava di blindare questa esclusione sul piano ereditario, garantendo che del nemico pubblico non restasse né patrimonio, né onore, né discendenza legittima.

In questa prospettiva, la *damnatio memoriae* si configura come un'opera corale dove la penna del giurista e la scure del littore concorrono allo stesso fine: la produzione di un vuoto istituzionale che serviva a riaffermare, per contrasto, la legittimità del nuovo potere. La memoria, dunque, lungi dall'essere un diritto individuale, era un bene pubblico concesso o revocato dal Senato a seconda della fedeltà dimostrata verso le istituzioni. Tale dinamica di "morte della personalità", che nel mondo antico richiedeva la distruzione fisica della materia, trova oggi un'eco inquietante nella de-indicizzazione digitale, dove la cancellazione non avviene più con lo scalpello, ma attraverso la rimozione dei link, prefigurando una nuova forma di invisibilità che, paradossalmente, è proprio ciò che il cittadino contemporaneo invoca come massima tutela della propria libertà²⁴.

²⁰ T. MOMMSEN, *Corpus Iuris Civilis. Digesta*, vol. I, Berlino 1872, p. 846.

²¹ TACITO, *Annales*, vol. II, p. 32.

²² G. GERACI, *La memoria*, cit., p. 112s.

²³ H. FLOWER, *The Art*, cit., p. 230.

²⁴ E. R. VARNER, *Mutilation*, cit., p. 110.

Opinioni

5.- «Prigionieri di un passato destinato a non passare mai»

«Che cosa diviene la vita nel tempo in cui “Google ricorda sempre”?». Con tale domanda, Stefano Rodotà introduceva una riflessione relativa ai pericoli legati alla rete, un non-luogo aperto a raccogliere l’«implacabile memoria collettiva», ove facile è restare «prigionieri di un passato destinato a non passare mai»²⁵. In tale circuito di connessioni, assistiamo al continuo e perdurante flusso di informazioni personali²⁶, ove i frammenti dell’esistenza umana si ricompongono in una memoria immutabile²⁷, ogni notizia è sedimentata e dispersa online o, meglio, custodita nell’eterna dimensione di «inconscio digitale»²⁸.

Ad oggi, la vera *damnatio* pare essere rappresentata dalla conservazione della memoria, e non dalla sua eliminazione; memoria che non è più intesa quale accumulo di esperienze o saggezze, ma come peso insostenibile dal quale liberarsi²⁹.

Nasce così il desiderio³⁰ non tanto di sottrarsi dallo sguardo indesiderato (in una cornice di riserbo), quanto di ritirarsi dietro le quinte, in una zona d’ombra³¹ nella quale si viene cancellati. Affiora, in altri termini, la richiesta di oblio³²: una pretesa individuale ad essere dimenticati³³ avvertita, con maggior preponderanza, con l’incremento dell’uso di Internet³⁴ e delle nuove tecnologie³⁵.

²⁵ S. RODOTÀ, *Il mondo*, cit., pp. 41-43.

²⁶ Sulla circolazione dei dati personali v. S. RODOTÀ, *Persona, riservatezza, identità*, in *Riv. crit. dir. priv.* (1997), pp. 586ss.; R. PARDOLESI (a cura di), *Diritto alla riservatezza e circolazione dei dati personali*, Milano 2003, pp. 45ss.

²⁷ Sottolinea come «il Web favorisca una sorta di cristallizzazione che inchioda la totalità e la complessità di una persona a un singolo fatto, a una notizia, a un’informazione, talora semplicemente a un sospetto o a un’ipotesi» M. ZANICHELLI, *Il diritto all’oblio tra privacy e identità digitale*, in *Dir. Inf.* (2016), p. 24.

²⁸ D. RUSHKOFF, *Presente continuo. Quando tutto accade ora*, Torino 2014, p. 86. Discorre del «mare di Internet in cui si naviga» raffigurandolo quale «oceano di memoria»: G. FINOCCHIARO, *La memoria della rete e il diritto all’oblio*, in *Dir. inf.* (2010), p. 92.

²⁹ N. ZORZI GALGANO (a cura di), *Persona e mercato dei dati*, Milano 2019, pp. 219ss.

³⁰ Sul legame tra «desiderio» e «interesse» quale ragione giuridica per agire cfr., più ampiamente, P. FEMIA, *Interessi e conflitti culturali nell’autonomia privata e nella responsabilità civile*, Napoli 1996, pp. 229ss.

³¹ O – come a taluni piace definirla – nella «folla solitaria» delle metropoli: v. D. RIESMAN, *La folla solitaria*, trad. it. di G. Santi, Bologna 1999.

³² S. RODOTÀ, *Il diritto*, cit., p. 46.

³³ E. ERRIGO, *Il diritto all’oblio e gli strumenti di tutela*, in *dirittifondamentali.it*, 30 aprile 2021, reperibile in <https://dirittifondamentali.it/2021/04/30/il-diritto-alloblio-e-gli-strumenti-di-tutela-tra-tradizione-e-nuovi-contesti-digitali/> (consultato il 19 marzo 2026).

³⁴ C. PERLINGIERI, *Internet e diritto civile*, Napoli 2015, pp. 15-76. Si fa presente che nel gennaio 2021 il numero di utenti di Internet nel mondo ha superato 4,6 miliardi (un incremento del 7,3% rispetto al 2020); nel 1997 se ne contavano circa 120 milioni. Nel 2020 i dispositivi collegati a Internet sono circa 50 miliardi; nel 2014 – senza andare troppo indietro nel tempo –, erano 10 miliardi. E, in tutto questo, volendo segnalare un aspetto (forse l’unico) positivo della pandemia da Covid-19, di sicuro il 2020 sarà ricordato come l’anno nel quale l’umanità ha compiuto un grande balzo in avanti circa l’uso delle tecnologie digitali.

³⁵ S. RODOTÀ, *Tecnologie e diritto*, Bologna 1995, pp. 19ss.

6.- La genesi del diritto all'oblio

La genesi del diritto all'oblio, forgiata dall'elaborazione giurisprudenziale a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta del secolo scorso, rivela una natura intrinsecamente complessa, muovendosi in un delicato equilibrio tra la tutela dell'identità individuale e il presidio della riservatezza³⁶. Tale peculiare situazione soggettiva è stata efficacemente descritta in dottrina come quella situazione soggettiva avente «il *corpus* del diritto all'identità personale, ma [...] l'anima della *privacy*»³⁷, riflettendo un percorso di espansione dei diritti della personalità che ha trovato nell'art. 2 Cost. il suo fulcro vitale. In tale prospettiva, la Carta costituzionale è stata intesa quale clausola aperta, una cornice dinamica volta a proteggere ogni forma di estrinsecazione dell'essere umano, includendo progressivamente anche quelle istanze di libertà non ancora formalmente tipizzate dal legislatore³⁸.

Per comprendere appieno la portata di questa evoluzione, occorre volgere lo sguardo al superamento della risalente teoria atomistica, che limitava la protezione alle sole fattispecie espressamente nominate, a favore di una visione monistica. Quest'ultimo orientamento ha inteso la personalità umana come un valore unitario e indivisibile³⁹, un patrimonio esistenziale che si manifesta sotto una molteplicità di profili meritevoli di tutela a prescindere da una specifica previsione normativa⁴⁰.

È proprio in questo solco che la giurisprudenza di legittimità ha iniziato a delineare, dapprima, il diritto alla riservatezza — inteso come barriera contro le ingerenze esterne in vicende strettamente personali prive di utilità sociale⁴¹ — e, successivamente, il diritto all'identità personale, visto quale interesse del soggetto a non vedere travisato o alterato il proprio patrimonio intellettuale, politico o sociale agli occhi dei terzi⁴².

³⁶ G. ALPA, *Diritti della personalità emergenti, diritto all'identità personale*, in *Giur. Merito* (1989), pp. 64ss.

³⁷ M. MEZZANOTTE, *Il diritto all'oblio. Contributo allo studio della privacy storica*, Napoli 2009, p. 81. Cfr. anche D. NAPOLITANO, *Il diritto all'oblio: la centralità dell'identità personale*, in *Danno resp.* (2020), p. 76.

³⁸ G. ALPA, *Diritti*, cit., pp. 44ss.

³⁹ P. PERLINGIERI, *La personalità umana*, Napoli-Camerino 1972, pp. 7ss.

⁴⁰ G. MESSINETTI, voce *Personalità (diritti della)*, in *Enc. dir.* 33 (1983), pp. 76ss.

⁴¹ Cass. 27 maggio 1975, n. 2129, in *Dir. aut.* (1975), reperibile in https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.unisalento.it/documents/20152/177053/La%2BPrincipessa%2Be%2Bil%2Bpaparazzo.pdf/1519b84c-338c-f74c-1ddf-80d2ab87888b%3Fversion%3D1.0%26download%3Dtrue&ved=2ahUKEwjKsayTzbqTAxXk1gIHHZ_NAAgQFnoECBgQAQ&usg=AOvVaw2LsnG0zj9ofMfGkkMAIgEF.

⁴² Cass., 22 giugno 1985, n. 3769, in *Foro it.* (1985), I, c. 2211ss., reperibile in https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.unife.it/giurisprudenza/giurisprudenza/studiare/metodologia-e-logica-giuridica/materiale-didattico/a-a-2014-2015/cassazione-sentenza-n-3769-del-22-giugno-1985&ved=2ahUKEwjD5-dzbqTAxURzQIHhV2BY0QFnoECAQAQ&usg=AOvVaw0PxtKiCSmvpqC6DW3Ka_n_ (consultato il 24 marzo 2026). Sul punto v. A. PINO, *Il diritto all'identità personale. Interpretazione costituzionale e creatività giurisprudenziale*, Bologna 2003, pp. 9ss.

Opinioni

Sebbene affini, le due situazioni si distinguono per un tratto fondamentale: mentre la riservatezza mira a impedire la divulgazione di fatti inediti, l'oblio interviene su accadimenti già di pubblico dominio, ma dei quali si intende prevenire la rievocazione anacronistica⁴³.

La Suprema Corte ha consolidato questa distinzione, definendo l'oblio come l'esigenza di non restare indefinitamente esposti ai danni che la reiterazione di una notizia, ancorché legittimamente pubblicata in passato, può arrecare alla reputazione del singolo quando sia venuto meno il requisito dell'attualità⁴⁴. In tale contesto, l'oblio si pone in costante tensione con il diritto di cronaca, imponendo un rigoroso bilanciamento fondato sull'utilità sociale e sulla continenza dell'informazione⁴⁵.

Qualora, infatti, il decorso del tempo privi la notizia del suo interesse pubblico, deve riespandersi la pretesa individuale a non essere riproiettati verso una notorietà indesiderata, permettendo al soggetto, secondo una formula di grande efficacia evocativa, di "essere lasciato in pace"⁴⁶.

Questo "prodotto giuridico" della moderna società dell'informazione risponde alla scoperta traumatica di come la persistenza del dato, pur se veritiero, possa trasformarsi in un fardello esistenziale per l'interessato⁴⁷. Salvo casi eccezionali legati a crimini di estrema gravità che presentano una naturale resistenza all'oblio, la necessità di dimenticare trova un fondamento persino nella funzione rieducativa della pena di cui all'art. 27 Cost. La Consulta ha infatti evidenziato come la protezione contro la "riesumazione" di trascorsi giudiziari ormai datati sia una condizione essenziale per

⁴³ Trib. Roma ord. 20 novembre 1996, in *Dir. inf.* (1997), pp. 36ss., reperibile in https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.dirinf.it/sdc_download/4427/%3Fkey%3D5h2onhkq5t5pyd07ok59gafz66loor&ved=2ahUKEwiYj6arzbqTAXU-zwIHHbZzCloQFnoECBcQAQ&usg=AOvVaw0F0G1k0hFxe_jvewhZUoXr (consultato il 24 marzo 2026).

⁴⁴ Cass. 9 aprile 1998, n. 3679, in *Danno resp.* (1998), reperibile in <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.studiozallone.it/wp-content/uploads/2019/12/Cassazione-civile-9-4-1998-n-3679-diritto-alloblio.pdf&ved=2ahUKEwjnn9LTzbqTAXUxxgIHHR-qDhYQFnoECBcQAQ&usg=AOvVaw3jBsmGi8W-V0pBe9XwzAF2> (consultato il 24 marzo 2026).

⁴⁵ G. FINOCCHIARO, *Diritto all'oblio e diritto di cronaca: una nuova luce su un problema antico*, in *giustiziacivile.com*, 15 gennaio 2019, reperibile in <https://giustiziacivile.com/dirittocivile/approfondimenti/diritto-alloblio-e-diritto-di-cronaca-una-nuova-luce-su-un-problema> (consultato il 23 marzo 2026).

⁴⁶ F. DI MARZIO, *Il diritto all'oblio*, in *Persona e Danno*, 6 luglio 2006, reperibile in <https://www.personaedanno.it/articolo/il-diritto-all-oblio-francesco-di-marzio> (consultato il 21 marzo 2026).

⁴⁷ G. VIGEVANI, *Identità, oblio, informazioni e memoria in viaggio da Strasburgo a Lussemburgo, passando per Milano*, in *Danno resp.* (2014), pp. 71ss. Cfr. M. DI CIOMMO, *Quello che il diritto non dice. Brevi note (ancora) su Internet e oblio alla luce del caso "Google Spain" ed altri recenti (contraddittori) arresti pretori*, in *Danno resp.* (2014), p. 1102.

garantire l'effettivo reinserimento sociale del cittadino, impedendo che un passato ormai superato continui a proiettare un'ombra paralizzante sul presente dell'individuo⁴⁸.

7.- Verso un diritto multilivello

Nella modernità tecnologica, lo schermo su cui l'individuo proietta la propria esistenza ha subito una dilatazione ipertrofica, superando i confini del dispositivo fisico per confondersi con l'intero spazio globale della rete.

Tale transizione solleva un interrogativo cruciale circa la tenuta dei diritti fondamentali nel cyberspazio: l'ingresso in questa dimensione comporta necessariamente una perdita di tutele? Il mutamento di paradigma è apparso evidente quando la nozione classica di *privacy*, intesa originariamente come il diritto di "essere lasciati soli"⁴⁹, si è rivelata inadeguata dinanzi alle dinamiche della società dell'informazione.

La costruzione ottocentesca della riservatezza, ricalcata sullo schema della proprietà privata e volta a escludere i terzi da una sfera impenetrabile, è stata travolta dalla rivoluzione elettronica. Oggi, la sfera privata non è più un luogo di isolamento, ma uno spazio denso di scambi e condivisione di dati, che ha imposto il passaggio dal concetto di mera riservatezza a quello, più articolato e di matrice europea, di protezione dei dati personali.

In questo scenario, l'attenzione si sposta verso gli spazi sconfinati e mobili del *web*, dove emerge l'urgenza di una disciplina uniforme capace di governare un pluralismo di fonti e giurisdizioni. Ci si trova dinanzi a una complessa coesistenza di valori — dignità, identità, onore e reputazione — che devono essere bilanciati con le libertà di espressione, di cronaca e di ricerca storica.

Questa operazione risulta particolarmente complessa poiché i diritti in rete non si prestano a una gerarchizzazione rigida o predefinita, essendo la natura stessa della rete a rifiutare strutture verticali⁵⁰.

È in questo interstizio che il diritto all'oblio si manifesta come la facoltà di governare la propria memoria, offrendo a ciascuno la possibilità di reinventarsi e di affrancarsi dalla

⁴⁸ Corte cost. 2 luglio 1990, n. 313, in *Foro it.* (1990), I, reperibile in https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do%3Fparam_ecli%3DECLI:IT:COST:1990:313&ved=2ahUKEwi-g57V07qTAxV06AIHHZyaO_8QFnoECBcQAQ&usq=AOvVaw3C0tGZ-Rdm59lQZBaJhhG5 (consultato il 24 marzo 2026).

⁴⁹ M. COSTANZA, *Riservatezza o non riservatezza*, in *Studi in onore di Pietro Rescigno*, vol. II - *Diritto privato*, t. I – *Persone, famiglia, successioni e proprietà*, Milano 1998, p. 225s. Cfr. anche M. FRANZONI, *Privacy e diritti dell'interessato*, in *Resp. civ. prev.* (1998), pp. 85ss.

⁵⁰ P. FEMIA, *Decisori non gerarchizzabili, riserve testuali, guerra tra Corti*, in M. MEZZASOMA - V. RIZZO - G. RUGGIERI (a cura di), *Il controllo di legittimità costituzionale e comunitaria come tecnica di difesa*, Napoli 2010, pp. 106ss.

Opinioni

"tirannia" di una documentazione totale e onnipresente che rischia di cristallizzare l'identità in gabbie del passato⁵¹.

Tuttavia, l'effettività di tale diritto richiede una regolamentazione che superi l'utopia di un *web* privo di regole. Nonostante le storiche rivendicazioni di autonomia contenute nella Dichiarazione d'indipendenza del cyberspazio — che intimava ai "giganti di carne e acciaio" dei governi di non interferire nella sede della Mente⁵² — la realtà storica ha imposto la presenza degli Stati e l'esercizio dei loro poteri.

La sfida attuale consiste nel far dialogare una pluralità di attori secondo un modello di *governance* "multilevel": un sistema in cui soggetti diversi negoziano impegni reciproci per rendere effettivo un patrimonio comune di diritti. In questo processo, l'Unione Europea si pone come la regione del pianeta all'avanguardia, capace di integrare codici di autoregolamentazione e normative comuni. Le obiezioni classiche sulla mancanza di un legislatore unico o di un giudice universale appaiono oggi superate dalla necessità impellente di dare risposta alla valanga di nuovi diritti umani nati nell'era digitale.

8.- L'Articolo 17 del GDPR

L'ingresso dell'art. 17 nel corpo del Regolamento UE 2016/679 (*General Data Protection Regulation*) rappresenta un momento di eccezionale discontinuità nel panorama giuridico europeo e, segnatamente, in quello italiano.

La norma assume un valore sistematico dirompente poiché colma un vuoto legislativo storico: nel nostro ordinamento, infatti, non sussistono altre disposizioni di rango primario che disciplinino in modo così analitico e diretto la pretesa all'oblio⁵³.

Se in precedenza la tutela del "diritto a essere dimenticati" era affidata esclusivamente all'attività ermeneutica dei giudici di legittimità — i quali dovevano faticosamente ricavarla per via analogica dai diritti della personalità — con il GDPR il legislatore sovranazionale ha inteso tipizzare questa istanza, sottraendola all'incertezza del caso concreto per elevarla a pilastro della cittadinanza digitale.

Questa norma non si limita a codificare una prassi, ma istituisce una vera e propria procedura di rimozione, che trasforma il dato personale da residuo eterno dell'attività online a elemento reversibile della biografia individuale. È proprio l'assenza di altri riferimenti normativi interni a rendere l'art. 17 la "stella polare" per chiunque intenda misurarsi con il conflitto tra la memoria perenne del *web* e la libertà dell'individuo di non restare prigioniero del proprio passato.

⁵¹ S. RODOTÀ, *Il diritto*, cit., p. 108.

⁵² S. RODOTÀ, *Una Costituzione per Internet?*, in F. AMORETTI (a cura di), *Diritti e sfera pubblica nell'era digitale*, num. spec. di *Pol. dir.* (2010), p. 38.

⁵³ G. ROSSI, *Il diritto all'oblio nel sistema delle fonti pubbliche*, Roma 2024, p. 45, il quale rileva come «nel nostro ordinamento, infatti, non sussistono altre disposizioni di rango primario che disciplinino in modo così analitico e diretto la pretesa all'oblio».

La struttura dell'art. 17 del Regolamento è quella resa ormai consueta dal confronto con la normativa europea: enunciazione del diritto, specificazione del contenuto quanto ai presupposti che ne consentono l'esercizio, e novero delle eccezioni.

Tuttavia, un'analisi attenta della rubrica rivela una sorta di "pudore" del legislatore comunitario: il termine "diritto all'oblio" appare infatti collocato tra parentesi, quasi a voler testimoniare la consapevolezza della superfluità di una affermazione esplicita e, correlativamente, a sottolineare la mancanza di autonomia rispetto alla radicale pretesa alla cancellazione dei dati.

Sul piano nazionale, questa impostazione dialoga con l'assetto risultante dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101⁵⁴, che ha armonizzato il Codice della *privacy* italiano alla cornice europea, pur confermando la centralità del principio di protezione dei dati personali già presente nella nostra architettura costituzionale e nel sistema delle fonti sovranazionali⁵⁵. Tale principio trova oggi un solido ancoraggio non solo nel Regolamento, ma anche nell'art. 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE e nell'art. 16 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, norme che elevano la tutela del dato a diritto fondamentale di ogni individuo⁵⁶.

Nel dettaglio precettivo della norma, il paragrafo 1 sancisce l'obbligo per il titolare del trattamento di procedere alla cancellazione "senza ingiustificato ritardo" qualora i dati non risultino più necessari rispetto alle finalità originarie⁵⁷ o nel caso in cui il trattamento sia stato effettuato illecitamente⁵⁸.

Il legislatore, tuttavia, bilancia questa pretesa con il paragrafo 3, il quale esclude l'obbligo di cancellazione laddove il trattamento sia necessario per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione⁵⁹.

⁵⁴ D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 reperibile in https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://olympus.uniurb.it/index.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D18999:dlgs101_18%26catid%3D5%26Itemid%3D137%23:~:text=%3Dagosto%25202018%252C%2520n.-,101%2520%252D%2520Disposizioni%2520per%2520l%27adeguamento%2520della%2520normativa%2520nazionale%2520alle%2520disposizioni,personali%2520che%2520abroga%2520la%2520dir.&ved=2ahUKEwjrxbb707qTAXUQ1AIHHQLkNWQFnoECBgQAw&usg=AOvVaw1Un-Ob5IwbAEmlJF8t2Gld (consultato il 24 marzo 2026).

⁵⁵ V. CUFFARO, *Il principio di protezione dei dati*, in V. CUFFARO - R. D'ORAZIO - G. RICCIUTO (a cura di), *Il Codice del trattamento dei dati personali*, Torino 2007, pp. 3ss.

⁵⁶ Art. 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e art. 16 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

⁵⁷ Art. 17, par. 1, lett. a), Reg. UE 2016/679 reperibile in <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.altalex.com/documents/news/2018/04/12/articolo-17-gdpr-diritto-all-oblio&ved=2ahUKEwjJifPFzrqTAXWmzQIHHSjrJHYQFnoECBsQAQ&usg=AOvVaw1TD6qki8TZPE55HmHy4GkG> (consultato il 24 marzo 2026).

⁵⁸ Art. 17, par. 1, lett. d), Reg. UE 2016/679.

⁵⁹ Art. 17, par. 3, lett. a), Reg. UE 2016/679.

Opinioni

In questo contesto, l'interprete avverte che l'oblio non agisce come un diritto assoluto, ma come una variabile dipendente dal venir meno dei presupposti che avevano giustificato la raccolta del dato. Tale dinamica di bilanciamento è ben nota anche al diritto italiano, dove il Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica impone il rispetto dell'essenzialità dell'informazione e della dignità della persona ⁶⁰.

Sotto il profilo rimediale, l'art. 17 offre tuttavia un supporto che la dottrina ha talvolta definito "fragile"⁶¹ per la gestione della circolazione dei dati nella rete attraverso i motori di ricerca.

L'obbligo di adottare misure tecniche ragionevoli per informare gli altri titolari della richiesta di cancellazione appare come un onere di difficile attuazione nel *mare magnum* di internet.

In realtà, il vero motore dell'oblio digitale resta la deindicizzazione, strumento che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nel celeberrimo caso Google Spain, ha consacrato come la "formula magica" capace di restituire al singolo il controllo sul proprio passato⁶².

Proprio questa sentenza ha trasformato l'oblio da concetto filosofico a rimedio giurisprudenziale concreto, permettendo all'individuo di invocare la rimozione di link che, pur se collegati a notizie veritiere, risultano oggi inadeguati o eccessivi rispetto al tempo trascorso.

9.- La costruzione del "volto" del diritto all'oblio

Prima che il legislatore europeo intervenisse con la precisione chirurgica del Regolamento, il compito di dare un volto e un limite al diritto all'oblio è ricaduto interamente sulle spalle dei giudici. In un ordinamento segnato dall'assenza di norme specifiche, la giurisprudenza ha dovuto operare un'attenta attività ermeneutica dei principi costituzionali, trasformando il silenzio del legislatore in uno spazio di protezione per la dignità umana.

Analizzare le sentenze degli ultimi anni significa, dunque, osservare come il diritto si sia evoluto per rispondere alle sfide poste dalla memoria digitale, la quale, a differenza di quella umana, non conosce l'erosione del tempo. Il conflitto non è più soltanto tra cronaca e riservatezza, ma tra il diritto dell'individuo di evolversi e la tendenza della rete a cristallizzarlo in un eterno presente, spesso legato a vicende giudiziarie o personali ormai superate.

⁶⁰ Per il bilanciamento v. G. FINOCCHIARO, *Diritto*, cit.

⁶¹ M. BIANCA, *La tutela civile della persona nella rete*, Milano 2021, p. 142s., il quale definisce «*fragile*» il supporto offerto dall'art. 17 per la gestione della circolazione dei dati nella rete sotto il profilo rimediale.

⁶² CGUE, 13 maggio 2014, C-131/12 (Google Spain), reperibile in <https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-131/12> (consultato il 22 marzo 2026).

Un passaggio fondamentale è segnato dalla sentenza della Cassazione n. 525/2012⁶³, che ha affrontato il caso di un esponente politico, il cui nome restava indissolubilmente legato a un vecchio arresto negli archivi online di un quotidiano. In quell'occasione, la Suprema Corte ha sancito il passaggio da una concezione "statica" della riservatezza a una "dinamica", incentrata sul controllo del destino dei propri dati. Il cuore della decisione risiede nel riconoscimento che l'identità personale non è un dato immutabile: il cittadino ha diritto a che la propria immagine sociale sia aggiornata e contestualizzata al momento storico attuale. L'oblio, dunque, non è sempre cancellazione, ma può tradursi nel dovere di integrare la notizia con gli sviluppi successivi della vicenda⁶⁴.

Pochi mesi dopo, la sentenza n. 16111/2013⁶⁵ ha ulteriormente precisato il confine tra oblio e cronaca, legandolo al concetto di "interesse effettivo e attuale". La Corte ha chiarito che la ripubblicazione di fatti del passato è lecita solo se esiste un nesso diretto e proporzionato con eventi recenti che ne rinnovino l'attualità. Senza questo collegamento, la rievocazione si risolve in una lesione gratuita della riservatezza.

Un caso emblematico di questa evoluzione è poi la sentenza n. 6919/2018⁶⁶, che ha visto un noto personaggio dello spettacolo opporsi alla messa in onda di un'intervista vecchia di cinque anni. Pur definendo l'oblio come un "diritto fondamentale", la Corte ha dettato criteri rigorosi per il bilanciamento: il contributo al dibattito pubblico, l'attualità della notizia e la notorietà del soggetto⁶⁷. La complessità di tale equilibrio ha spinto la Suprema Corte a richiedere l'intervento delle Sezioni Unite per chiarire la natura di tali presupposti. Solo in questo solco già tracciato si inserisce, con forza dirompente, la pronuncia della Corte di Giustizia sul caso Google Spain⁶⁸. Questa sentenza ha riconosciuto all'individuo il potere di rivolgersi direttamente ai motori di ricerca per ottenere la deindicizzazione di

⁶³ F. CARINGELLA, *Il diritto all'oblio e la memoria della rete*, Napoli 2013, 78ss., il quale analizza l'impatto della richiamata pronuncia della Cassazione n. 525/2012 sul bilanciamento tra cronaca e riservatezza.

⁶⁴ Cass., 5 aprile 2012, n. 525, sulla "contestualizzazione" della notizia negli archivi digitali, reperibile in https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.europeanrights.eu/public/sentenze/5525.pdf&ved=2ahUKEwiW4_WAz7qTAxUA5QIHbHaZnJgYQFnoECBcQAQ&usg=AOvVaw1gUdXZ1LPF3vjlpuf_v9H (consultato il 23 marzo 2026).

⁶⁵ Reperibile in <https://canestrinilex.com/risorse/diritto-di-cronaca-diritto-alloblio-cass-civ-1611113> (consultato il 27 marzo 2026).

⁶⁶ E. NAVARRETTA, *La rievocazione storica tra informazione e diritto all'oblio*, Napoli 2019, 150ss., che approfondisce il dibattito dottrinale innescato dalla pronuncia n. 6919/2018 in merito al fattore tempo e alla tutela dell'identità personale attuale dei personaggi pubblici.

⁶⁷ Sentenza CEDU 19 ottobre 2017, *Fuchsman v. Germany*, i cui criteri sono stati recepiti dalla Cass., 20 marzo 2018, n. 6919, reperibile in <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.altalex.com/documents/2018/04/12/la-corte-edu-contro-il-diritto-all-oblio&ved=2ahUKEwis8Lygz7qTAxU91gIHHbKhAAYQFnoECB8QAQ&usg=AOvVaw0H4gepgPfAsIb-eAmQFYFk> (consultato il 23 marzo 2026).

⁶⁸ G. RESTA - V. ZENO-ZENCOVICH (a cura di), *Il diritto all'oblio dopo la sentenza Google Spain*, Roma 2015, reperibile in <https://romatrepress.uniroma3.it/wp-content/uploads/2020/02/Il-diritto-all-oblio-su-Internet-dopo-la-sentenza-Google-Spain.pdf> (consultato il 23 marzo 2026).

Opinioni

informazioni non più pertinenti, trasformando i gestori delle piattaforme nei nuovi arbitri della memoria collettiva.

Tale potere privato, sebbene finalizzato alla tutela della persona, rischia di creare un'amnesia digitale forzata⁶⁹, dove la facilità di rimozione rischia di oscurare non solo il dato scomodo, ma anche il diritto dei consociati a essere informati. L'oblio, nato come scudo della personalità, si trova oggi sospeso tra la legittima tutela dell'individuo e il pericolo di una riscrittura agiografica della storia personale.

10.- *Un rimedio contro lo stigma: la prospettiva del labelling approach*

Il riconoscimento del diritto all'oblio assume una rilevanza capitale nell'intersezione tra diritto penale e criminologia, configurandosi come lo strumento elettivo per contrastare la "stigmatizzazione" perenne del condannato.

In ambito criminologico, l'assenza di un oblio effettivo trasforma la pena in un marchio indelebile, alimentando quel processo di etichettamento (*labelling*) che impedisce al reo di svincolarsi dall'identità criminale assegnatagli dal processo.

Se il reato rimane perennemente accessibile nella memoria collettiva digitale, il soggetto è condannato a una sorta di "ergastolo sociale", dove il pregiudizio pubblico ostacola il reperimento di un lavoro e la ricostruzione di legami sani, spingendolo paradossalmente verso la recidiva come unica via d'uscita⁷⁰.

L'oblio, dunque, non è un semplice favore concesso al singolo, ma una necessità di politica criminale volta a rendere effettivo il passaggio dal "tempo del reato" al "tempo della riabilitazione".

Sotto il profilo strettamente penalistico, sebbene il codice non contenga una norma esplicita denominata "diritto all'oblio", il sistema ne presuppone l'esistenza attraverso istituti cardine. Si pensi alla riabilitazione (art. 178 c.p.), che estingue le pene accessorie e ogni altro effetto penale della condanna, o alla non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale spedito a richiesta di privati (art. 175 c.p.). Queste norme sono, di fatto, ipotesi di oblio *ante litteram*: esse mirano a creare un velo di riservatezza sul passato giudiziario per favorire il reinserimento sociale⁷¹. Tuttavia, la loro efficacia è oggi vanificata dalla memoria della rete, che rende pubbliche informazioni che lo Stato, per legge, vorrebbe mantenere riservate. Di fatto, autorevoli giuristi hanno sottolineato come la dignità della persona debba prevalere sulla curiosità indiscriminata,

⁶⁹ R. PARDOLESI, *L'ombra del tempo (il diritto al) l'oblio*, in *Questione Giustizia* 1 (2017), reperibile in https://www.questionegiustizia.it/data/rivista/articoli/398/qg_2017-1_09.pdf (consultato il 23 marzo 2026).

⁷⁰ G. GULLOTTA, *Compendio di psicologia giuridica e criminale*, Milano 2011, pp. 412ss. Sul tema del *labelling* v. F. SACK, *La reazione sociale al comportamento deviante*, in *Rass. Crim.* (1971), p. 120.

⁷¹ T. PADOVANI, *Diritto penale*, XII ed., Milano 2019, p. 95.

evidenziando che il diritto penale deve saper "dimenticare" per poter davvero rieducare, in ossequio al principio costituzionale di cui all'art. 27, comma 3, Cost⁷².

Dinanzi a questa frizione tra oblio legale e memoria digitale, si fa strada in dottrina l'ipotesi di una riforma organica del Codice penale che introduca una norma specifica, all'interno dei principi generali, volta a disciplinare il "Diritto alla protezione dell'identità post-condanna".

Una simile riforma non dovrebbe limitarsi a ribadire la cancellazione dei dati, ma dovrebbe imporre un obbligo di aggiornamento automatico dei carichi pendenti e delle sentenze online, assicurando che l'esito di un'assoluzione o di una riabilitazione sia visibile tanto quanto la notizia dell'arresto iniziale. Una norma di questo tipo colmerebbe il divario tra la tutela formale e quella sostanziale, trasformando l'oblio da rimedio civile-amministrativo (legato alla *privacy*) in un vero e proprio diritto soggettivo di natura penale, finalizzato alla tutela della dignità del reo.

Come evidenziato da autorevole dottrina e giurisprudenza, il diritto all'oblio rappresenta l'unico antidoto alla "pena dopo la pena", ovvero a quella sofferenza extralegale derivante dal disprezzo sociale persistente. Integrare il Codice penale con una disposizione che tuteli il diritto alla dimenticanza del trascorso giudiziario significherebbe, in ultima analisi, riconoscere che l'uomo non coincide mai interamente con il suo reato e che la democrazia si misura anche dalla sua capacità di perdonare, non solo di punire⁷³.

11.- *Dall'arcaica damnatio all'algoritmo sovrano*

Al termine di questa indagine, è possibile affermare che, sebbene la rete si sia configurata come il più vasto spazio pubblico mai esperito dall'umanità⁷⁴, la sua natura a-territoriale ne impedisce l'assoggettamento a un sistema normativo privo di limitazioni spaziali.

Ne consegue l'oggettiva impossibilità di delineare una tutela dell'oblio su scala globale che sia effettivamente uniforme: questa figura giuridica, pur rappresentando «una delle più moderne espressioni del tentativo dell'individuo di essere pieno artefice della propria identità»⁷⁵, sconta una fase applicativa drammaticamente problematica. Il paradosso del mondo digitale risiede proprio qui: nell'arduo tentativo di configurare condizioni di tutela reale applicabili a un ecosistema virtuale che, per definizione, ignora i confini degli Stati nazione.

La parabola del diritto all'oblio resta dunque costellata da incertezze disciplinari profonde. Da un lato, emerge l'inadeguatezza del diritto nel competere con la rapidità dei mutamenti tecnologici, scontrandosi con una fattualità indocile e recalcitrante a ogni irretimento

⁷² G. FLICK, *Elogio della dignità*, Città del Vaticano 2015, p. 88s.

⁷³ G. FORTI, *L'immane concretezza. Metamorfosi del crimine e controllo sociale*, Milano 2000, p. 215. Cfr. anche L. EUSEBI, *La funzione della pena: il commiato da un modello astratto*, Milano 1989, p. 12.

⁷⁴ S. RODOTÀ, *Il diritto*, cit., p. 56

⁷⁵ V. D'ANTONIO, *Oblio e cancellazione dei dati nel diritto europeo*, in S. SICA – V. D'ANTONIO – G. M. RICCIO (a cura di), *La nuova disciplina europea della privacy*, Milano-Padova 2016, pp. 197ss.

Opinioni

legislativo, per sua natura lento e vocato alla permanenza⁷⁶. Dall'altro, persiste la difficoltà strutturale di bilanciare la dignità della persona con la libertà di espressione in un ambito sconfinato.

In questo scenario, l'oblio non riesce ancora a stabilizzarsi come un diritto della personalità pienamente autonomo, ma si muove come uno strumento polifunzionale, ora al servizio della riservatezza, ora dell'identità⁷⁷.

Il cerchio che abbiamo aperto con l'analisi della *damnatio memoriae* romana sembra così chiudersi in una forma nuova e più insidiosa. Se nel mondo antico l'oblio era una sanzione di Stato, un atto politico e rituale volto a cancellare il volto del tiranno per rifondare la comunità, oggi l'oblio è una pretesa di libertà che l'individuo rivolge contro una memoria tecnologica che non dimentica nulla. Tuttavia, se un tempo era il Senato a decidere della memoria di un uomo, oggi tale potere appare delegato a quel «futuro che è già presente, ma tutto ancora da comprendere»⁷⁸, governato dal cosiddetto «algoritmo sovrano»⁷⁹.

Il dibattito resta dunque aperto e l'unica ancora di salvezza è individuata nella figura dell'interprete. Al giurista e al giudice si richiede oggi uno sforzo ermeneutico costante, nella consapevolezza che non esistano soluzioni universali capaci di imbrigliare la Rete. La sfida per il diritto penale e criminologico del domani sarà quella di garantire che l'algoritmo non diventi un nuovo strumento di *damnatio* perpetua, assicurando che la dignità dell'uomo prevalga sulla logica binaria dei motori di ricerca, restituendo a ciascuno la possibilità di non restare prigioniero del proprio passato.

⁷⁶ P. GROSSI, *Crisi del diritto, oggi?*, in ID., *Introduzione al Novecento giuridico*, Roma-Bari 2012, 75, il quale osserva come la fattualità odierna sia recalcitrante a ogni "gabbia legislativa" per sua natura tarda e lenta a formarsi.

⁷⁷ A. SPANGARO, *Notizie sul web e oblio: il conflitto tra cronaca, reputazione, riservatezza*, in *Giur. It.* (2021), p. 34.

⁷⁸ C. CREA, *Droit à l'oubli e memoria storica tra antiche e nuove civiltà*, in *Rassegna di diritto civile* (2020), pp. 47ss.

⁷⁹ G. CURCIO, *L'algoritmo sovrano. Metamorfosi identitaria e rischi totalitari nella società artificiale*, Roma 2018, *passim*. Sul punto v. anche F. ANTINUCCI, *L'algoritmo al potere. Vita quotidiana ai tempi di Google*, Roma-Bari 2011, pp. 3ss., nonché S. RODOTÀ, *Il diritto*, cit., p. 42, che individua nell'algoritmo lo strumento di gerarchizzazione delle conoscenze. Cfr. P. PERLINGIERI, *Sul trattamento algoritmico dei dati*, in *Tecn. dir.* (2020), pp. 81ss.